



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 192 DEL 08 MAR. 2022

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso N. 62093/21 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. promosso da una paziente c/Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Autorizzazione a costituirsi in giudizio. Affidamento dell'incarico all'avv. Gianmarco Miele. Compenso complessivo presunto di € 1.959,94 spese generali e C.A.P. compresi, I.V.A esente (fasc. n. 6907).

Esercizio 2022 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € 1.959,94
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
 Pasquale Ferrari

Pasquale Ferrari
 10/2/22

**U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
 LEGALE**

Lara Casale

Estensore

Il Responsabile del procedimento
 Lara Casale

Data 10/2/22 Firma *Lara Casale*

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
 Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data 10/2/22 Firma *Angela Antonietta Giuzio*

Proposta n. 229 1-0 FEB. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Favorevole

Data 7/3/22

IL DIRETTORE SANITARIO

Patrizia Maghini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data 7/3/22

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera.

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 33300 del 14.11.2018 perveniva all'Azienda formale richiesta di risarcimento danni per presunta responsabilità medica professionale;
- nello specifico, una paziente, tramite il proprio legale, chiedeva all'Azienda il risarcimento dei danni subiti e subendi, non quantificati, in conseguenza dell'intervento chirurgico eseguito in data 25.5.2017 presso questo nosocomio con tecnica asseritamente imperita;
- con nota prot. n. 33977 del 20.11.2018 la U.O.S.D. trasmetteva la predetta richiesta risarcitoria alla U.O.S.D. Rischio Clinico e Medicina Legale per il seguito di competenza;
- in pari data; con nota prot. n. 33998, lo scrivente Ufficio riscontrava la domanda risarcitoria informando il legale della paziente dell'avvenuta apertura del sinistro, rubricato al n. 32/2018 e richiedendo la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento dell'istruttoria e, in particolare, copia di una perizia medico legale attestante i fatti denunciati, con indicazione del "quantum" risarcitorio reclamato, ricevuta con nota prot. n. 34219 del 21.11.2018;

CONSIDERATO che:

- in data 27.12.2021 è pervenuto all'Azienda, in relazione ai medesimi fatti, Ricorso N. 62093/21 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. con udienza fissata al 16.2.2022 per il giuramento dei CC.TT.UU.;

- il ricorso è stato debitamente trasmesso agli esercenti le professioni sanitarie “interessati” in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 13 della Legge 8 marzo 2017, n. 24;
- il caso è stato esaminato dal Comitato Valutazione Sinistri nelle Sedute del 25.1.22 e del 3.2.22 (Verbali nn. 02 e 03/22);

DATO ATTO

che:

- nella seduta del 25.1.22 (verbale n. 2/22), il Comitato Valutazione Sinistri:
 - *esaminata la documentazione relativa al sinistro de quo;*
 - *sentito il dott. [...], intervenuto all’odierna riunione in qualità di chirurgo operatore;*
 - *rilevato, dopo ampia discussione, come non sia possibile esprimere una compiuta valutazione del sinistro sulla base della letteratura scientifica esaminata;**ritiene necessario chiedere al predetto sanitario ulteriori approfondimenti di natura tecnico - specialistica, all’esito dei quali riprendere la trattazione del caso”;*
- nella seduta del 3.2.22 (verbale n. 03/22), il Comitato Valutazione Sinistri, acquisite le informazioni da parte del chirurgo operatore, dopo un’approfondita disamina di tutta la documentazione relativa al sinistro, ha ritenuto di consigliare alla Direzione Aziendale di resistere nel predetto giudizio e di provvedere, pertanto, all’immediata individuazione di un legale al quale affidare la difesa dell’Azienda, stante la prossimità della scadenza del termine ultimo per la costituzione in giudizio del nosocomio (16/02/2022);

CONSIDERATO

che dal 1° gennaio 2012 l’Azienda Ospedaliera, in assenza di copertura assicurativa, è in cosiddetto regime di “*autoassicurazione del rischio*”;

VISTA

la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l’assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni già annoverati nell’elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno prendere atto del rilascio, in via d’urgenza, della procura alle liti debitamente sottoscritta dal legale rappresentante *pro tempore* dell’Azienda in favore dell’Avv. Gianmarco Miele, conferendogli all’uopo mandato con ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, viale Eritrea, 65;

VISTO

il preventivo di massima relativo ai compensi per l'espletanda attività defensionale concordato tra la scrivente U.O.S.D. ed il predetto legale applicando i parametri forensi ex D.M. n. 55/2014, con una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 1.959,94** (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. esente) trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. del Bilancio di Esercizio 2022;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE


per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la costituzione dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni - Addolorata innanzi al Tribunale Civile di Roma nel giudizio N.R.G. 62093/2021 introdotto da una paziente con Ricorso ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata affidando l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'avv. Gianmarco Miele con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Roma, Viale Eritrea, 65;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino all'eventuale fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 1.959,94** (€ 1.638,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% + I.V.A. esente);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € 1.959,94 è gravante sul conto 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" sull'Aut. n. 15 sub-aut. n. dell'Esercizio 2022.

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25.2.2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Tiziana Frittelli**



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. PROPOSTA DEL	129 DEL 10.02.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	192 DEL 08.03.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **08.03.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato

